

Tradurre “ad ogni costo”

di Pietro Manzella e Martina Ori

Tradurre, si sa, è esercizio assai complesso. Rendere in maniera efficace un testo in una lingua altra richiede tempo e dedizione, soprattutto per evitare ambiguità ed equivoci che possono alterare il significato originale. La questione, tuttavia, oltre alla pur importante rilevanza stilistica, ha anche dei risvolti in termini economici. Ciò è particolarmente vero per le traduzioni in ambito giuridico-istituzionale, come segnalato recentemente dalla Commissione europea nel rapporto *Quantifying Quality Costs and the Cost of Poor Quality in Translation* (in *Boll. ADAPT*, n. 27/2012). Lo studio considera le conseguenze di un generale abbassamento della qualità del servizio interno di traduzione, dovuto prevalentemente al taglio delle risorse destinate alla Direzione Generale Traduzione (DGT).

Il rapporto tiene conto anche del cosiddetto “effetto iceberg” secondo cui i costi quantificabili sono certamente inferiori a quelli reali, che derivano dalla necessità di apportare correzioni, ripetere il lavoro, dirimere controversie sorte a livello interpretativo anche mediante ricorso in tribunale, senza contare i danni di “immagine” dell’istituzione che fornisce traduzioni di bassa qualità.

Relativamente all’Unione europea, la maggior parte delle istanze di correzione e dei ricorsi presentati alla Corte di Giustizia è da attribuirsi a imprecisioni terminologiche, che si ripetono attraverso tutta la “filiera” legislativa, con gli errori di traduzione che vengono trasposti anche nelle norme di legge adottate dagli Stati membri.

Spesso però il problema è a monte. Sempre secondo il suddetto studio infatti, ingenti sono i costi legati al fenomeno del *garbage-in garbage-out*, ovvero alla mancanza di chiarezza e di “traducibilità” del testo di partenza, che complica il lavoro del traduttore e condiziona inevitabilmente il risultato finale. In questo senso, si calcola che nel 2010 il costo relativo al tempo investito per la comprensione di testi non sufficientemente chiari sia stato pari a 312 mila euro, mentre le correzioni richieste dagli Stati membri comportano mediamente una spesa di 147 mila euro all’anno. Il report prosegue con una serie di casi pratici, ossia imprecisioni terminologiche che in alcuni casi hanno addirittura condizionato le scelte di giudici e decisori politici.

Gli esempi riportati danno l’idea della rilevanza della questione linguistica in ambito europeo, nonché del fondamentale rapporto tra lingua e cultura. Come evidenziato nel documento, «Linguistic diversity is a value in itself, and its preservation a sign of respect for the cultural identities of the EU’s citizens. It is also a democratic right and as such priceless». Proprio per tutelare la diversità linguistica e, di conseguenza, la cultura che questa rappresenta, è necessario che le traduzioni siano realizzate in maniera precisa e non approssimativa. Troppo spesso però questo aspetto sembra essere ignorato, anche dalle istituzioni, che pubblicano testi caratterizzati da imprecisioni linguistiche nelle versioni tradotte. Un caso “nostrano” è quello del [documento di sintesi in inglese](#) della recente riforma del mercato del lavoro pubblicato sul sito del Ministero. Ad esempio, il concetto di lavoro autonomo fittizio, per indicare il fenomeno delle collaborazioni autonome non genuine, è stato reso con «false independent work», laddove la corretta traduzione dovrebbe essere *pseudo self-employment*, *bogus self-employment* o, in maniera meno formale *sham self-employment*. Un altro esempio riguarda il contratto di lavoro individuale, la cui corretta resa in inglese è *employment contract* e non *labour contract*, che solitamente fa riferimento al contratto collettivo. Questi due casi sono indicativi in quanto evidenziano la poca attenzione dedicata in

generale alla traduzione, che pure è questione importante. Notoriamente, l'ambiguità delle traduzioni in ambito giuridico non riguarda solo l'aspetto puramente linguistico, ma anche la mancanza di equivalenza tra istituti e nozioni giuridiche che non trovano applicazione nei sistemi oggetto di comparazione. Le discipline del diritto del lavoro e delle relazioni industriali non rappresentano certo una eccezione in tal senso. Già nel 1993 Marco Biagi ricordava che «Il fattore linguistico risulta quindi ancora un ostacolo di rilievo alla diffusione delle informazioni [...]». Una cosa è spiegare un termine ai propri connazionali, ben diverso è farsi capire da operatori stranieri. Per ottenere l'effetto desiderato occorre spiegare i termini e le formule adottando nozioni e concetti propri del sistema del destinatario dell'informazione. O, quantomeno, bisogna ricorrere ad una terminologia internazionalmente comprensibile». (cfr. Marco Biagi, *Un glossario per L'Europa sociale*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, Giuffrè, n. 2/1993). Proprio in virtù di quanto esposto da Biagi, le cui intuizioni sono rilevanti ancora oggi, ADAPT – l'Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali da lui fondata nel 2000 – ha avviato un nuovo filone di ricerca, la [Linguistica del diritto del lavoro e delle relazioni industriali](#), il cui fine è quello di esaminare le questioni terminologiche ed il ruolo delle lingue nelle suddette discipline, nonché di chiarire le ambiguità concettuali che, come visto, possono comportare costi esosi.

Pietro Manzella

Ph.D., ADAPT Senior Research Fellow

Martina Ori

Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
Adapt-CQIA, Università degli Studi di Bergamo